

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 23 MARZO 1955

(17^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia » (911)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 143, 144
PIOLA, relatore	143

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Merlin Umberto, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Picchiotti, Piola, Romano Antonio, Spallino, Zelioli Lanzini e Zoli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Rocchetti.

SPALLINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia » (911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, relatore. L'articolo 19 del Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia regola — fra l'altro — il diritto di opzione per la cittadinanza italiana, riconosciuto ai cittadini italiani, domiciliati in territori ceduti dall'Italia ad un altro Stato e ne fissa (§ 2) le condizioni.

Il giudizio di accertamento sulla sussistenza di tali condizioni spetta ovviamente al Governo dello Stato, cui il territorio è stato ceduto; ma è da ritenersi che il Governo italiano sia tenuto a riconoscere tali determinazioni, in quanto non siano il frutto di errori o di abusi perpetrati dalle persone che abbiano esercitato la facoltà di opzione. Conforta in questa opinione non solo la lettera della norma, che non riconosce nessuna discrezionalità in or-

dine all'accertamento suddetto, ma anche il rilievo che la norma dell'articolo 19 del Trattato di pace è stato oggetto di indiretta interpretazione da parte dell'Italia e della Repubblica popolare federativa della Jugoslavia, con l'Accordo italo-jugoslavo concluso a Roma il 22 dicembre 1950, già ratificato dal Senato (stampato n. 337) e in corso di ratifica davanti alla Camera dei deputati. Infatti, in una lettera scambiata fra il rappresentante italiano Sforza e quello jugoslavo Ivecovic il 24 dicembre 1950 e che forma parte integrante dell'Accordo, si dà atto: a) che il Governo della Repubblica popolare federativa della Jugoslavia procederà nel più largo spirito a un *nuovo* esame delle decisioni già prese sulle domande di opzione per la nazionalità italiana, quando, secondo l'opinione del Governo italiano, è da dubitarsi che siano state presentate da persone che avevano erroneamente o abusivamente esercitato la facoltà prevista dall'articolo 19 del Trattato di pace; b) che il Governo italiano non è vincolato alle decisioni dell'Autorità jugoslava, quando le ritenga in contrasto con le norme del Trattato medesimo.

Sulla base di queste considerazioni, può dunque affermarsi che lo Stato italiano ha il potere di eseguire un accertamento sulle determinazioni dell'altro Stato interessato e può quindi rifiutarne il riconoscimento, quando esse non corrispondano al diritto.

Il disegno di legge in esame è appunto inteso a disciplinare questo potere.

L'articolo 1 preclude la possibilità della trascrizione e dell'annotazione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di Stati esteri, che riconoscano il diritto di opzione sopra considerato, quando il Ministero dell'interno non abbia dato il suo nulla osta esercitando in oggetto un controllo di legittimità, tal che deve negarlo quando non sussistano le condizioni richieste per l'opzione. Lo stesso articolo riconosce inoltre al Pubblico ministero e a qualunque interessato la potestà di provocare da parte della competente Autorità giudiziaria l'accertamento delle condizioni che legittimano l'opzione e ciò sia nel caso di diniego sia in quello di concessione.

L'azione deve essere promossa nei trenta giorni dalla comunicazione della decisione, la quale deve essere portata a conoscenza sia del-

l'interessato, sia del Procuratore della Repubblica del luogo in cui la trascrizione deve essere eseguita. L'azione sospende l'esecuzione sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

L'articolo 2 riserva all'interessato e al Pubblico ministero l'azione giudiziaria intesa a contestare le trascrizioni ed annotazioni già avvenute.

Infine l'articolo 3 esime dal servizio militare coloro cui sia stato negato il riconoscimento della legittimità dell'opzione ed esclude nei loro confronti le disposizioni sul riacquisto della cittadinanza di cui all'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555. La duplice norma appare ovvia e non ha d'uopo di commento.

Le suesposte considerazioni e l'evidente finalità della legge ne raccomandano l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

La trascrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di Stati esteri, che riconoscono il diritto di opzione per la cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del Trattato di pace, reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non possono essere eseguite senza il preventivo nulla osta del Ministero dell'interno.

La concessione del nulla osta è subordinata alla sussistenza delle condizioni richieste dal precitato articolo 19 e di essa deve darsi comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove la trascrizione e l'annotazione devono eseguirsi.

Qualora non risulti la sussistenza delle condizioni richieste, il nulla osta è negato ed è data comunicazione del diniego, con indicazione dei motivi, all'interessato ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove le predette formalità avrebbero dovuto essere eseguite.

Tanto nel caso di concessione, quanto in quello di diniego del nulla osta, può essere promossa in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse e dal Pubblico Ministero l'azione per l'accertamento della cittadinanza davanti al Tribunale indicato nei due precedenti commi.

La trascrizione e l'annotazione possono essere eseguite quando siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta concessione del nulla osta, senza che nel predetto termine sia stata promossa l'azione per l'accertamento dello stato di cittadinanza.

L'esercizio di tale azione entro il termine suddetto sospende l'esecuzione della trascrizione e dell'annotazione sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ai fini della sospensione, la citazione deve essere notificata al Ministero dell'interno.

(È approvato).

Art. 2.

Le trascrizioni ed annotazioni dei provvedimenti menzionati nel primo comma dell'articolo 1, già avvenute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non impediscono la contestazione in sede giudiziaria sullo stato di cittadinanza dell'interessato per la man-

canza delle condizioni necessarie per l'esercizio del diritto di opzione. L'azione può essere promossa anche dal Pubblico Ministero.

(È approvato).

Art. 3.

Le persone nei cui confronti sia stata ritenuta, ai sensi dei precedenti articoli, l'insussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 19 del Trattato di pace su indicato, per l'esercizio del diritto di opzione, sono esenti dal servizio militare. Alle medesime non sono, inoltre, applicabili le disposizioni dell'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 9,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.